



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2011, proposto da:
Società Cerin srl, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Baldassarre, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce,
via Imperatore Adriano, 9;

contro

Comune di Manduria, non costituito;

nei confronti di

Società Censum srl, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
D'Ambrosio, elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandro
Taurino in Lecce, Corte Conte Accardo, 2;

per l'annullamento

- del verbale della Commissione Giudicatrice n. 26 del 14 settembre
2011, trasmesso via fax il giorno 15 settembre 2011 con nota di

accompagnamento prot. n. 21055 a firma del Presidente del Seggio di Gara;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare dei verbali di gara n. 2 del 22 marzo 2011, n. 3 del 23 marzo 2011, n. 7 del 13 maggio 2011 e dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Censum spa;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti gli avv.ti F. Baldassarre, per la ricorrente, e L. D'Ambrosio, per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. La ricorrente impugna l'aggiudicazione provvisoria, a favore della società Censum srl, dell'affidamento del servizio di gestione, accertamento, riscossione volontaria e coattiva di tributi locali e di altre entrate, disposta a conclusione della procedura di gara indetta dal Comune di Manduria.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara (pagg. 4 e 5,

nn. 1, 2, 3 e 4, pag. 7) e degli artt. 38, comma 1, lett. m-quater), 48, 51 e 75 del d.lgs. n. 163/2006, dell'art. 2557 c.c., dell'art. 32, comma 7 bis, del d.l. n. 185/2008, come modificato dall'art. 1 della l. n. 2/2009 e dal d.l. n. 40/2010, carenza dei requisiti di idoneità professionale, di qualificazione, economico-finanziari e tecnico-professionali, false dichiarazioni in gara;

b) eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, carenza istruttoria, irragionevolezza manifesta.

III. Si è costituita la controinteressata aggiudicataria, società Censum spa, eccependo l'inammissibilità e/o improcedibilità e concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso.

VI. All'udienza pubblica del 12 gennaio 2012, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

V. In accoglimento dell'eccezione sollevata dalla società controinteressata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

VI. La ricorrente, gravata l'aggiudicazione provvisoria, ha ommesso di impugnare quella definitiva intervenuta con determinazione n. 993 del 17 novembre 2011, comunicata a mezzo fax il giorno successivo.

VI.1. Invero, non sussiste l'obbligo di impugnare l'aggiudicazione provvisoria di un appalto, idonea a produrre essenzialmente effetti prodromici rispetto a quelli propri della determinazione conclusiva, ma ove ciò sia avvenuto è onere del ricorrente avversare anche l'aggiudicazione definitiva, che è il provvedimento conclusivo del procedimento, a pena di inammissibilità, per carenza di interesse, del

primo gravame giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 19 luglio 2005, n. 1180).

L'aggiudicazione definitiva non costituisce, infatti, atto meramente confermativo o esecutivo, ma è provvedimento che, anche quando recepisca integralmente i risultati dell'aggiudicazione provvisoria e pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale, comporta comunque una nuova valutazione degli interessi pubblici sottostanti, con conseguente necessità di impugnativa autonoma (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 16 novembre 2004, n. 13076).

In mancanza di impugnazione dell'atto finale, l'aggiudicazione, sia pure viziata da invalidità derivata, si consolida e diviene inoppugnabile, conformemente ai principi generali. Conseguentemente, l'impresa ricorrente non potrebbe trarre alcun concreto vantaggio dall'ipotetico annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, i cui effetti siano assorbiti dall'aggiudicazione definitiva consolidata, per la definitiva preclusione della possibilità di conseguire il bene della vita sperato, ossia l'aggiudicazione dell'appalto e la conseguente stipulazione del contratto.

In conclusione è da valutare inammissibile il ricorso avverso l'aggiudicazione provvisoria qualora non sia stata impugnata l'aggiudicazione definitiva, benché conosciuta, con conseguente consolidarsi degli effetti di quest'ultima.

VI.2. Ciò premesso in diritto, l'aver indicato tra gli atti impugnati nell'epigrafe del ricorso anche "l'eventuale provvedimento di

aggiudicazione definitiva” non può fare ritenere che la ricorrente abbia effettivamente gravato tale ultimo atto, risolvendosi, invece, tale locuzione in una formulazione meramente ipotetica atteso che il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale è intervenuto il 17 novembre 2011, in epoca posteriore alla proposizione del ricorso, consegnato per la notifica in data 8 ottobre 2011 (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 6 ottobre 2010, n. 1651).

VI.3. Dubbi non sussistono neppure sulla qualificazione del provvedimento da ultimo intervenuto, sia sotto il profilo formale che sostanziale.

VI.3.1. La nota del 18 novembre 2011, prot. n. 26527, comunica ai partecipanti alla procedura concorsuale, compresa la ricorrente, che il responsabile del procedimento ha proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara, “giusta determina dirigenziale n. 993 del 17 novembre 2011, che si allega in copia alla presente ed alle cui motivazioni si fa espresso rinvio”.

VI.3.2. La suddetta determina reca, quale oggetto, “aggiudicazione definitiva”.

Quanto al contenuto:

a) si prende atto della definitiva aggiudicazione della gara alla ditta Censum srl, “stante l’avvenuta decorrenza, ad oggi, dei termini di cui al citato art. 12, comma 1”, del d.lgs. n. 163/2006 - a norma del quale l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell’organo competente -, “e stante,

altresì, l'insussistenza di cause ostative rivenienti dalla avvenuta prescrizione della documentazione prodotta dalla stessa ditta”;

b) si determina di procedere ai seguenti adempimenti:

1) svincolo della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara da parte delle imprese partecipanti non aggiudicatariе, ex art. 75, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006;

2) pubblicazione di estratto “avviso esito di gara”, ex art. 122 del medesimo decreto legislativo;

3) richiesta alla ditta aggiudicataria di costituzione della cauzione definitiva, ai sensi degli artt. 113, comma 1, e 75, comma 2, del decreto citato;

c) solo riservandosi di revocare, eventualmente, l'intervenuta aggiudicazione definitiva, all'esito del giudizio instaurato presso questo Tribunale.

VI.3.3. Ora, in considerazione del contenuto e degli adempimenti conseguenti, la clausola di eventuale revoca nulla toglie alla definitività del provvedimento, che dunque, come tale e per i motivi sovra esposti, doveva essere oggetto di autonomo gravame.

VII. Sussistono ragioni di equità per compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Gabriella Caprini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)